



COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

(art. 13 comma 8 dello Statuto del C.I.P. approvato dalla PCM con decreto del 07/08/2017)

TITOLO I - NORME GENERALI

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

TITOLO III - UFFICIO DEL GRATUITO PATROCINIO

TITOLO IV - SEGRETERIA DEL COLLEGIO DI GARANZIA

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I

NORME GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport (di seguito anche Collegio di Garanzia), di cui all'art. 13 dello Statuto del C.I.P. Esso è emanato ai sensi del comma 8 del citato art. 13 dello Statuto, nonché in applicazione delle disposizioni contenute nel Codice della Giustizia Sportiva (di seguito Codice di Giustizia), come approvato dal Consiglio Nazionale del C.I.P. in data 29 maggio 2018 e successivamente emendato il 24 luglio 2018.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono interpretate secondo i principi e le norme dello Statuto del C.I.P. e del Codice di Giustizia.

TITOLO II



ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Articolo 2

Competenza e funzionamento delle sezioni giudicanti

1. In applicazione dell'art. 57, comma 2 lett. a) del Codice di Giustizia, il Presidente del Collegio di Garanzia determina tabellarmente la composizione di ciascuna delle Sezioni e nomina il relativo Presidente.
2. Assegna, ai sensi del citato art. 57, comma 2 lett. b), i ricorsi trasmessigli dalla Segreteria alle singole sezioni secondo la rispettiva competenza, ovvero alle Sezioni Unite.
3. La competenza delle sezioni giudicanti del Collegio di Garanzia è determinata in base alla materia, ai sensi del comma 4 dell'art. 13 dello Statuto e dell'art. 56 comma 2 del Codice di Giustizia. Essa è così definita:
 - a) alla prima sezione sono assegnati i ricorsi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 56 del Codice di Giustizia (questioni tecnico-sportive e disciplinari);
 - b) alla seconda sezione sono assegnati i ricorsi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 56 del Codice di Giustizia (questioni amministrative, come meglio specificate nel comma 2; controversie concernenti l'esercizio delle funzioni dei componenti della Giunta nazionale del CIP e questioni meramente patrimoniali);
 - c) per ogni altra controversia devoluta dal Codice di Giustizia Sportiva al Collegio di Garanzia è competente la prima sezione giudicante.
4. Qualora un Presidente di sezione ritenga che, per i profili di rilevanza e di principio che esso riveste, un determinato ricorso assegnato alla propria sezione debba essere deciso dalle Sezioni unite, propone al Presidente del Collegio di Garanzia, entro tre giorni dalla trasmissione del relativo ricorso, ovvero entro un termine minore in caso di questioni di particolare urgenza la riassegnazione in favore delle Sezioni unite. Il Presidente del Collegio di Garanzia decide senza indugio e assume i provvedimenti conseguenti.
5. Le sezioni giudicanti si compongono del Presidente di sezione e di almeno tre componenti per sezione. Le controversie sono decise da collegi composti da un numero invariabile di 3 componenti. Il Presidente di Sezione, ricevuto il provvedimento di assegnazione di un ricorso, designa il collegio giudicante ed il relativo relatore, sentito il Presidente del Collegio di Garanzia. Il Presidente di sezione assume la presidenza del collegio giudicante o, in mancanza, designa quale presidente il componente più anziano.
6. In caso di eventuali situazioni di incompatibilità dichiarate dal Presidente della Sezione o dai componenti da lui designati, gli stessi verranno sostituiti nella composizione del Collegio rispettivamente dal Presidente del Collegio di Garanzia e/o dal Presidente di Sezione.
7. In caso di assenza o impedimento di uno dei componenti della Sezione designata, può provvedersi alla sua sostituzione con uno dei componenti dell'altra sezione giudicante secondo l'ordine di anzianità, con provvedimento del Presidente del Collegio di Garanzia.

Articolo 3

Competenza della sezione consultiva

1. La competenza della sezione consultiva è determinata ai sensi del comma 5 dell'art. 13 dello Statuto ed in applicazione del comma 3 dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva.



2. La sezione consultiva si compone del Presidente di sezione e di almeno tre componenti. I pareri sono formulati da collegi composti dal Presidente e almeno due componenti. Il Presidente di sezione, ricevuto il provvedimento di assegnazione, designa il collegio per la formulazione del parere, nel rispetto delle competenze di cui al comma successivo.
3. Il Presidente di sezione assume la presidenza del collegio che formula il parere o che decide; in mancanza, designa quale presidente il componente più anziano.
4. Ai fini di cui al comma 5 dell'art. 13 dello Statuto del C.I.P. i componenti assegnati alla Sezione consultiva non possono essere assegnati ad altra sezione per l'intera durata del proprio incarico.

TITOLO III

Articolo 4

UFFICIO DEL GRATUITO PATROCINIO

Composizione, funzionamento ed accesso

1. In caso di eventuale istituzione presso il CIP dell'Ufficio del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 58 comma 2 del Codice di giustizia, esso si conformerà a quanto previsto dall'art. 8 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia del C.I.P. e sarà assoggettato alla disciplina che segue.
2. L'Ufficio del gratuito patrocinio dovrà avvalersi dei difensori iscritti nell'apposito albo del gratuito patrocinio del C.I.P. L'iscrizione nel suddetto albo sarà disposta, a seguito di domanda dell'avvocato interessato, dal Presidente del Collegio di Garanzia. Potranno essere dichiarati idonei all'iscrizione gli avvocati che, iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine, risultino in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo.
3. Potrà essere ammesso al patrocinio ogni tesserato dell'ordinamento sportivo le cui pretese non risultino manifestamente infondate e che sia titolare, ai fini dell'imposta personale sul reddito, di un reddito imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad € 11.493,82, ovvero non superiore al valore che verrà determinato sulla base del provvedimento ministeriale in relazione all'adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
4. L'istanza di ammissione sarà presentata dall'interessato in possesso dei requisiti di cui al comma precedente alla Segreteria del Collegio di Garanzia. L'istanza dovrà contenere a pena di inammissibilità:
 - a) la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, l'indicazione del giudizio cui si riferisce, se già pendente, o della decisione che si intende impugnare, con l'esposizione, anche sommaria, delle pretese che si intendono azionare;
 - b) le generalità dell'interessato e del coniuge o degli altri familiari conviventi, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
 - c) una dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione da parte dell'interessato redatta ai sensi dell'art. 46 del D.P.R.28.12.2000 n. 445 attestante la sussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile.



5. Sull'istanza di ammissione deciderà, con determinazione insindacabile, apposita Commissione presieduta dal Presidente del Collegio di garanzia e composta da due componenti rispettivamente appartenenti a ciascuna delle due sezioni giudicanti.
6. Il soggetto ammesso al gratuito patrocinio avrà facoltà di nominare un difensore scelto nell'albo degli avvocati abilitati alla difesa con gratuito patrocinio di cui al comma 2 del presente articolo, dandone immediata comunicazione alla Segreteria.
7. La liquidazione dei compensi professionali per il gratuito patrocinio avverrà nel provvedimento pronunciato dal Collegio di Garanzia ai sensi dell'art. 62 Codice della Giustizia Sportiva secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile in quanto compatibili.

TITOLO IV

SEGRETERIA DEL COLLEGIO DI GARANZIA

Articolo 5

Composizione

1. Ai sensi del comma 9 dell'art. 13 dello Statuto ed in applicazione del comma 1 dell'art. 57 del Codice di Giustizia è istituita presso la sede del Collegio di Garanzia la Segreteria del Collegio di Garanzia (di seguito anche Segreteria).
La composizione e l'organizzazione del personale della Segreteria sono determinati con provvedimento del Segretario Generale del CIP sentito il Presidente del Collegio di Garanzia.
2. I componenti della Segreteria debbono mantenere e assicurare la riservatezza degli atti dei quali siano venuti comunque a conoscenza a causa del loro ufficio, salvo non sia diversamente previsto.
3. I componenti della Segreteria che violano i propri doveri sono soggetti a procedimento disciplinare, regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche eventualmente su richiesta del Presidente del Collegio di Garanzia.

Articolo 6

Funzioni

1. La Segreteria coadiuva il Collegio di Garanzia e provvede all'organizzazione tecnica del lavoro con lo scopo di favorire l'efficienza e il perseguimento delle finalità dell'organo, nel rispetto dei principi del processo sportivo di cui all'art. 2 del Codice di Giustizia, e in particolare dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza di cui al comma 3 dell'art. 3 del medesimo Codice.
2. La Segreteria assiste i componenti del Collegio di Garanzia nelle udienze e nell'esercizio delle loro funzioni; riceve gli atti e i documenti concernenti l'ufficio, eseguendone le registrazioni, provvedendone alla conservazione in deposito e rilasciandone le copie, gli estratti e le attestazioni previste
3. La Segreteria in particolare:



- a) cura la trasmissione del ricorso al Presidente del Collegio di Garanzia e la successiva trasmissione al Presidente della Sezione cui il ricorso è stato assegnato ai sensi del comma 2, lett. b) dell'art. 57 del Codice di Giustizia;
- b) coadiuva la sezione assegnataria nella verifica della regolarità e della completezza dei ricorsi;
- c) verifica l'attestazione di versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del CIP ai sensi della lett. a) del comma 4 dell'art. 59 del Codice di Giustizia;
- d) cura la trasmissione di cui al comma 2 dell'art. 59 del Codice di Giustizia nonché ogni altra comunicazione alle parti;
- e) cura le pubblicazioni e le comunicazioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del Codice di Giustizia;
- f) riceve le istanze di cui al comma 4 dell'art. 4 del presente Regolamento e le comunicazioni di cui al comma 6 del medesimo articolo e le trasmette rispettivamente al Presidente del Collegio di Garanzia e al Presidente della sezione assegnataria del ricorso affinché provvedano alle determinazioni conseguenti;
- g) compie ogni altra attività cui è delegata dal Presidente del Collegio di Garanzia o dai Presidenti di sezione, nell'ambito delle loro attribuzioni.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7

Versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del CIP

- 1. Ai sensi dell'art. 59, comma 6, del Codice di Giustizia, il versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del CIP deve avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato in apposita circolare emanata ai sensi del successivo art. 9. La disposizione di bonifico deve riportare nella causale la dicitura "*Contributo per l'accesso al servizio di giustizia del CIP*" e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce, se già presente, ovvero l'indicazione delle parti.
- 2. La misura del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del CIP è determinata dalla Giunta Nazionale, sentito il Presidente del Collegio di Garanzia.

Articolo 8

Deposito degli atti di parte, comunicazioni e pubblicazioni

- 1. Ogni atto, documento o comunicazione da inviare mediante posta elettronica certificata al Collegio di Garanzia o alla sua Segreteria nello svolgimento delle proprie funzioni deve essere trasmesso all'indirizzo PEC indicato in apposita circolare emanata ai sensi del successivo art. 9.

Art. 9

Circolari e note esplicative



1. Al fine di garantire il funzionamento del Collegio di Garanzia, nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice di Giustizia e di cui al presente Regolamento, il Segretario generale del CIP ha facoltà di emanare circolari e note esplicative, anche su richiesta del Presidente del Collegio di Garanzia.